



A.N.I.V.P.

Torino - C.so Vittorio Emanuele II, n. 80
Tel: 011 - 545642 / Fax: 011 - 5130812 / 011 - 5184311

STATUTO

STATUTO

Titolo I

Denominazione e durata – Sede e Scopi

Art. 1

E' costituita l'Associazione avente denominazione "A.N.I.V.P", disciplinata dal presente Statuto. L'Associazione ha sede centrale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 80; può istituire sedi secondarie o di rappresentanza in Italia e all'estero. La sua durata è a tempo indeterminato ed avrà termine per deliberazione dell'Assemblea dei soci. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell'ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché contazione e trasporto valori o, in generale, attività inerenti la sicurezza di beni mobili ed immobili per conto di terzi.

Art. 2

L'Associazione non può avere vincoli con i partiti politici ed è autonoma rispetto a pubblici poteri. La sua attività è disciplinata dal presente "Statuto", dal "Regolamento di attuazione", dal "Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri" e dal "Codice deontologico, etico e comportamentale".

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari.

Art. 3

L'Associazione, nel presupposto che le imprese di sicurezza e in particolare gli Istituti di Vigilanza svolgano una insostituibile funzione di tutela dei diritti patrimoniali dei beni mobili ed immobili, nonché servizi di sicurezza complementare, anche nel più ampio contesto dell'interesse pubblico della prevenzione dei reati contro la proprietà stessa, si propone di:

- a) tutelare gli interessi generali di categoria e rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;
- b) garantire, nel rispetto della libera iniziativa privata imprenditoriale del settore, l'assoluta priorità della superiore finalità istituzionale della sicurezza privata e delle condizioni etico – professionali, economiche ed organizzative che ne costituiscono presupposto inscindibile ed inderogabile;
- c) promuovere la formazione di un'opinione pubblica sull'importanza sociale dell'attività di vigilanza privata, e in generale della sicurezza, anche in relazione alla sua complementarierietà all'attività di Pubblica Sicurezza.;
- d) assistere o fornire servizi agli associati in ogni campo di interesse, comunque connesso all'attività dell'impresa;
- e) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale, professionale, etica e tecnica degli associati e dei loro collaboratori;
- f) tenere costantemente informati gli associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- g) rappresentare gli interessi degli Associati nelle sedi istituzionali nazionali ed europee oltre che nelle trattative per il rinnovo dei CCNL e degli integrativi territoriali di categoria;
- h) conferire attestati d'onore al merito e attestati di qualificazione delle competenze professionali o tecniche e svolgere iniziative di carattere sociale od umanitario, particolarmente a favore dei dipendenti da imprese di sicurezza ;
- i) esercitare ogni altro compito deliberato dall'Assemblea Generale degli associati per la tutela e la rappresentanza degli interessi di categoria.

Titolo II

Associati

Art. 4

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari
- Soci aggregati

La qualità di associato si acquista dalla data della delibera e comporta, con modalità differenti tra soci ordinari e aggregati, l'esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, nonché, per tutti, l'osservanza sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice deontologico, etico e comportamentale e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione validamente adottate.

Il socio aggregato, trascorsi due anni dall'iscrizione all'associazione in tale qualità, diventa automaticamente socio ordinario. I soci ordinari non possono diventare soci aggregati.

Gli Associati aderenti all'Associazione mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento delle proprie attività nel campo della rispettiva competenza territoriale, con particolare riferimento alla propria struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria ed alla loro attività funzionale per lo svolgimento dei compiti di carattere locale non contrastanti con le direttive generali dell'Associazione.

L'Associato esercita i diritti connessi con l'appartenenza all'Associazione solo se in regola con il versamento dei contributi.

Nel caso in cui un Associato, regolarmente iscritto, sia oggetto di cessione e/o affitto-usufrutto di azienda o ramo d'azienda o di cessione delle quote di maggioranza della società, quest'ultimo decadrà dalla carica di associato, e dai diritti conseguenti (compresa l'espressione di eventuali cariche associative). Entro trenta giorni dal momento in cui l'Associazione è venuta a conoscenza dell'operazione, il Consiglio Direttivo valuterà l'eventuale annullamento della decadenza intervenuta, provvedendovi con delibera. L'annullamento della decadenza intervenuta mantiene la qualifica di associato in capo al soggetto senza soluzione di continuità.

Art. 5

La qualità di Associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all'Associazione dall'Associato con avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di cui al successivo art. 25.

La decadenza opera di diritto nei confronti dell'Associato che ha cessato o modificato sostanzialmente l'attività ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo, o per la causa prevista dall'ultimo comma dell'art. 4.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- a) non assolva agli obblighi contributivi dopo la messa in mora;
- b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal Codice deontologico, etico e comportamentale o derivanti da delibere validamente assunte dagli organismi associativi;
- c) per comportamenti manifestamente contrari e/o gravemente lesivi nei confronti dell'Associazione o in manifesto e grave contrasto con gli scopi da questa perseguiti.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi che l'hanno determinata, e l'associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

Titolo III

Organi

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) la Giunta di Presidenza;
- 5) la Segreteria Generale;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche di cui al presente statuto sono gratuite, ad eccezione delle cariche assunte da estranei alla categoria e del Segretario Generale.

Art. 7

L'Assemblea dell'Associazione è composta dalla totalità degli Associati in regola con il versamento dei contributi. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente; l'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, e può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo con delibera rappresentata i due terzi dello stesso o da almeno un terzo degli associati ordinari, con l'obbligo di specificare l'ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati ordinari, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza per il quale la convocazione può essere fatta con altre modalità nel rispetto del termine minimo di preavviso di otto giorni e fermo restando quanto previsto per il caso di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo art. 30.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, al data e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno essere previste per la stessa data.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati ordinari. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei soci ordinari presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli Associati ordinari ed in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 per il caso di scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato o da uno dei

soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Il soggetto che sia legale rappresentate (Presidente, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) di più entità, può rappresentare validamente le stesse in forma diretta in ogni sede associativa, fino ad un numero di 5. Le imprese associate che operino nell'ambito della medesima denominazione o ragione sociale, non potranno esprimere un numero di voti che, complessivamente, sia superiore al 20 % dei presenti con diritto di voto in proprio o per delega.

Art. 9

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Su proposta del Presidente o di un decimo degli associati ordinari, l'Assemblea può designare per la seduta altro associato.

Il Segretario Generale dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi dei soci ordinari presenti, quelle dell'Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi dei soci ordinari presenti.

Per le deliberazioni Assembleari ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea; più mezzo voto per l'impresa che abbia alle dipendenze da 50 a 150 dipendenti; più un voto per l'impresa che abbia alle dipendenze da 151 a 300 dipendenti; più un voto e mezzo per l'impresa che abbia alle dipendenze da 301 a 600 dipendenti; più due voti per l'impresa che abbia alle dipendenze più di 600 dipendenti. Per il computo dei dipendenti si tiene conto dei dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato, determinato, formazione lavoro, apprendistato. I dipendenti part time contano mezzo. Il socio aggregato ha diritto a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) approva il bilancio consultivo e quello preventivo;
- 3) fissa la misura delle quote di ammissione e/o dei contributi ordinari a carico degli associati;
- 4) approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e il Codice deontologico etico e comportamentale;
- 5) approva il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
- 6) delibera su ogni altro argomento di competenza Assembleare ai sensi del presente Statuto e posto all'ordine del giorno secondo le norme del precedente art. 7.

Art. 12

Alla scadenza degli organismi di cui all'art. 6, almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una commissione di designazione elettorale di almeno tre membri che possono essere scelti tra i componenti del direttivo o anche tra gli associati ordinari, con il compito di redigere una lista di candidati per gli organismi di cui sopra.

A tale scopo avvieranno consultazioni con gli organismi dirigenti in scadenza dell'Associazione e con i rappresentanti degli associati ordinari, allo scopo di redigere una rosa di candidati per l'elezione alle cariche sociali da sottoporre all'Assemblea. Di norma la lista dei candidati dovrà essere di numero almeno pari a quello dei membri degli organismi in scadenza con la possibilità di aumentare il numero dei candidati del 20% per consentire la possibilità di scegliere in una rosa di candidati più ampia. Di norma l'elezione degli organismi dirigenti avviene in modo palese; nel caso in cui almeno un terzo dei presenti in Assemblea, in proprio o per delega, ne faccia richiesta si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

La costituzione del seggio elettorale, la distribuzione delle schede elettorali e lo scrutinio delle stesse sarà compito della commissione elettorale, nominata dall'Assemblea precedentemente alla scelta delle modalità di voto.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra due e ventuno, incluso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo devono essere espressione della categoria dei soci ordinari. Al massimo un membro del Consiglio Direttivo può essere eletto tra persone non espressione di soci ordinari, sempreché di provata capacità e competenza professionale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, da Vice Presidente, e si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo richiedano.

Il Consigliere assente per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. Il consigliere per il quale viene meno il rapporto di rappresentanza con l'impresa associata, decade dalle cariche. Il Consigliere/i eletto che sia decaduto o venisse a cessare dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito mediante cooptazione e verrà ratificato dalla prima Assemblea convocata. In caso di mancata ratifica si procederà seduta stante alla costituzione del seggio elettorale per la nomina del Consigliere/i mancanti.

Nel caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina elettiva, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria degli associati per l'integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino alla scadenza statutaria.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei termini e con le modalità previste dall'art.7. Esso delibera validamente con la partecipazione personale della maggioranza dei suoi componenti, e, salva specifica previsione di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti prevalendo in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede.

In caso di parità nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il Segretario Generale dell'Associazione funge da Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico e di amministrazione dell'Associazione con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente;
- b) nomina il Tesoriere e il/i Vice Presidente/i che comporranno la Giunta di Presidenza;
- c) nomina la Commissione di Designazione elettorale;
- d) cura l'attuazione delle delibere Assembleari e sorveglia il rispetto dello Statuto da parte degli Associati;
- e) nomina il Segretario Generale e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
- f) emana le direttive per la gestione finanziaria ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto

economico e finanziario;

g) conferisce incarichi professionali e procede alla nomina di consulenti ed esperti anche fra persone estranee all'Associazione e ne fissa le attribuzioni e i compensi;

h) delibera in merito alla sottoscrizione di intese/accordi e/o convenzioni di servizi con terzi nell'interessi degli associati che vi vorranno aderire;

i) delibera in merito al contributo servizi;

j) provvede alla stesura e modifica del Regolamento per l'attuazione dello Statuto e del Codice deontologico, etico e comportamentale;

k) delibera in merito alla istituzione, aggiornamento e divulgazione dell'Albo dei Soci;

l) delibera in merito alle modalità per il rilascio e mantenimento di attestati di qualificazione delle competenze conseguiti in corsi formativi od eventi promossi dall'Associazione o da terzi;

m) delibera l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;

n) fissa le linee direttive di politica sindacale ed eventualmente nomina la Commissione cui spetta di attuare tali linee a stipulare i Contratti di Lavoro;

o) provvede alla designazione di rappresentanti dell'Associazione nelle commissioni ed organi di Enti nei quali la rappresentanza venga richiesta oppure sia ritenuta utile agli interessi della categoria;

p) assume e licenzia il personale della Segreteria Generale e ne fissa i compiti e le retribuzioni;

q) stabilisce la struttura organizzativa ed operativa della/e sede/i dell'Associazione con specifico riguardo alle esigenze di assistenza, informazione e tutela degli Associati.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Codice deontologico, etico e comportamentale.

Art. 18

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e Statuto.

Ne ha la firma che può delegare ad un vice Presidente (con funzioni vicarie).

In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, nei casi di urgenza, e sentita la Giunta di Presidenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.

Il Presidente è eletto successivamente all'elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel permanere delle cause di vacanza o di impedimento, accertate dal Consiglio Direttivo, e nel caso di dimissioni, la Commissione di Designazione, di cui all'art. 12, tempestivamente inizierà le consultazioni per l'individuazione delle candidature da sottoporre all'Assemblea.

Art. 19

Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dal/i Vice Presidente/i con funzioni vicarie da scegliersi tra i componenti di nomina elettiva (nel numero massimo di due).

Il Presidente può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – alla riunione della Giunta di Presidenza persone di provata competenza professionale anche se non appartenenti al Consiglio Direttivo o all'Associazione.

La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e le decisioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede.

La Giunta di Presidenza coadiuva, anche con potere consultivo e di proposta, il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con preavviso di dieci giorni, e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto alla metà e la convocazione è fatta anche con telegramma o comunque attraverso forme di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento.

La Giunta di Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del proprio ambito.

Il Tesoriere può presenziare alle riunioni della Giunta di Presidenza, onde poter assisterla adeguatamente in ciò di sua pertinenza, quale organo tecnico le cui funzioni sono previste all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina il suo Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo le opportune verifiche;
- b) procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferendone all'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Revisori ha l'obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede ad esaminare ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

I Membri del Collegio dei Revisori hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle altre riunioni del Consiglio stesso.

Art. 22

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno, scelti fra persone di provata competenza giuridica e probità.

Il Collegio nomina il suo Presidente tra i membri effettivi.

Al Collegio spettano i seguenti compiti:

- a) dar parere agli altri organi dell'associazione su questioni di carattere generale;
- b) decidere le controversie insorte tra associati e Associazione sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e sulle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alle lettere b) e c) il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dell'Associazione.

Titolo IV

Segreteria Generale

Art. 23

La Segreteria Generale assicura il buon andamento dell'Associazione sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati.

Spetta alla Segreteria Generale:

- 1) coadiuvare il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza, il Tesoriere e gli altri organi associativi nell'espletamento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dal presente Statuto;
- 2) dare esecuzione alle delibere degli organi;
- 3) organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dalla Giunta di Presidenza;
- 4) coordinare l'attività dei consulenti e/o dei professionisti nominati;
- 5) garantire la corretta applicazione, ad ogni livello, della linea politica associativa e delle deliberazioni degli organi statutari;
- 6) partecipare alla eventuale Commissione Sindacale nelle trattative per i rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro;
- 7) svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo.

La Segreteria Generale è affidata alla responsabilità del Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra uno dei suoi membri.

Titolo V

Fondo Comune

Amministrazione Finanziaria

Art. 24

Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e/o dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali (fondo di riserva);
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'Associazione sia proprietaria;

La quota di ammissione e/o il contributo ordinario sono deliberati dall'Assemblea. Il contributo straordinario, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di sottoporre la delibera alla ratifica dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.

L'eventuale contributo servizi è deliberato dal Consiglio Direttivo sulla base della richiesta da parte dell'associato/i di specifici servizi all'Associazione, in materia: tecnico-operativa, fiscale, amministrativa, giurisprudenziale, sindacale e lavoristica, di interesse degli associati e attinenti all'attività da loro svolta, o in ragione dell'adesione volontaria da parte dell'associato/i a intese/accordi e/o convenzioni di servizi sottoscritti con terzi dall'Associazione in favore degli associati.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune (ed il fondo di riserva) rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25

L'impegno finanziario degli associati verso l'Associazione vale per due esercizi dall'ammissione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga comunicato formale

recesso a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima del 31 marzo del biennio di scadenza.

Nel caso di cessazione dell'attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 30 giorni, permane l'obbligo di pagare i contributi per l'esercizio finanziario in corso alla data dell'evento, salvo la rinuncia al credito.

In caso di recesso, decadenza o esclusione, l'associato perde ogni diritto sul fondo comune.

Le quote associative versate dagli associati sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 26

Tesoreria

La gestione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Egli ha la cassa dell'Associazione della quale risponde nei confronti del Consiglio Direttivo; esige e riscuote i contributi associativi ed ogni altro credito, provvede ai pagamenti secondo il bilancio approvato e le deliberazioni degli organi associativi e predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, per il quale può chiedere, previo consenso del Consiglio Direttivo, l'assistenza di professionisti specializzati.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'erogazione di un emolumento annuo a favore del Tesoriere.

Art. 27

Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede ad esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo, che sono successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, corredato dalle relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

Titolo VI

Modifiche statutarie

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati ordinari con le modalità fissate dal precedente art. 7.

Nell'ipotesi che le proposte di modifiche siano formulate da un terzo degli associati ordinari è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati ordinari.

Esso è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti di associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.

La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori dell'Associazione, le modalità di liquidazione e la destinazione del fondo comune che dovrà obbligatoriamente essere destinato ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 30

All'atto costitutivo i soci fondatori provvederanno alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il primo triennio, nonché all'approvazione del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e del Regolamento attinente il Collegio dei Probiviri.

La successiva assemblea dei soci e la prima riunione del Consiglio Direttivo avverranno rispettivamente entro 24 ore e 48 ore dall'atto costitutivo al fine di nominare gli altri organi dell'Associazione e deliberare sulle principali attività utili all'iniziale funzionamento dell'associazione, nelle rispettive competenze statutarie.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di Legge in vigore.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Titolo I

Degli scopi statutari

Art. 1

Al fine di attuare compiutamente gli scopi previsti dall'art. 3 dello Statuto, spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, in ragione dei mezzi a disposizione, di adottare delibere che consentano:

di dare concreto impulso alle strutture ed alle attività dell'Associazione, anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati o commissioni tecniche e la collaborazione con enti, associazioni, o comunque organismi terzi;

di fornire agli associati assistenza nei campi di interesse connessi all'attività dell'impresa;

di fornire specifici servizi in materia tecnico operativa, fiscale amministrativa, giurisprudenziale, sindacale e lavoristica e in tutti i campi di interesse degli associati relativi o direttamente connessi all'attività dell'impresa;

di fissare le linee generali di politica sindacale di cui al successivo Titolo IV nella stipulazione dei contratti o accordi di lavoro;

di dare impulso alla formazione professionale, anche permanente, cogliendo e promuovendo nel rispetto delle leggi che regolano la materia ed in collaborazione con le competenti autorità, le iniziative di miglior interesse per gli associati e i loro addetti;

di dar vita ad idonee iniziative, anche pubblicistiche, atte a rendere consapevole l'opinione pubblica e gli associati della validità e della funzione svolta dalle imprese operanti nel mercato della sicurezza e dell'attività svolta nei vari campi di azione dell'Associazione.

Titolo II

Imprese associate

Art. 2

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'impresa interessata e la qualità di associato, ordinario o aggregato, si acquista dalla data della delibera.

Alla domanda di iscrizione redatta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione devono essere allegati i seguenti documenti:

copia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

la domanda deve, altresì, contenere i dati relativi;

alle generalità del legale rappresentante e dell'eventuale Direttore dell'Istituto;

al numero dei dipendenti (intendendosi per tali quelli: a tempo indeterminato, determinato, in formazione lavoro, con contratto di apprendistato) alla data della domanda ed alla posizione INAIL al fine della giusta classificazione dell'impresa per la determinazione dei contributi associativi.

Art. 3

Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, si considerano associati:

a) il legale rappresentante dell'impresa e /o il titolare della licenza di P.S.;

b) c) il loro procuratore speciale

Art. 4

Ai sensi e per effetto dell'art. 4, quinto comma dello Statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli

associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.

Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le imprese che abbiano effettuato i relativi versamenti per l'esercizio finanziario precedente e per quello in corso alla data di riunione dei vari organismi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.

Per la partecipazione alle Assemblee l'attestazione della regolarità dei versamenti contributivi è fatta dal Tesoriere o dalla Segreteria Generale dell'Associazione.

Art. 5

Ai sensi e per effetto dell'art. 5, secondo comma dello Statuto, l'associato che abbia cessato l'attività o che sia stato oggetto di cessione e/o affitto-usufrutto di azienda o ramo d'azienda o di cessione delle quote di maggioranza della società, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Associazione entro 30 giorni dall'evento. A tal fine fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, l'impresa interessata rimane debitrice dei contributi associativi dovuti per l'esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell'attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell'Associazione in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci espressamente per la rinuncia al credito contributivo.

Titolo III

Degli organi

Art. 6

Le adunanze degli organi associativi sono disposte a norma dello Statuto dell'Associazione e all'inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell'adunanza stessa.

Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito libro dopo l'approvazione del verbale stesso nella prima seduta successiva dell'organo. Nel verbale deve essere dato atto del dissenso della minoranza.

Nell'ipotesi che la convocazione dell'organo sia effettuata su richiesta del Consiglio Direttivo o degli associati ordinari, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.

I verbali sono redatti dal Segretario generale o da un funzionario di Segreteria; in mancanza, da un componente dell'organo all'uopo designato.

Il voto può essere palese e segreto secondo i casi stabiliti dallo Statuto. Il voto palese è espresso per alzata di mano o per appello nominale; il voto segreto è espresso mediante apposita scheda predisposta dalla Segreteria Generale e deve essere preceduto dalla nomina degli scrutatori.

Art. 7

Nel caso non si pervenga all'elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea può procedere all'elezione stessa.

Art. 8

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare –senza diritto di voto– all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e alla Giunta di Presidenza uno o più Consulenti.

Il Presidente della Commissione sindacale nazionale presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo emana direttive per la gestione finanziaria ed amministrativa

dell'Associazione, nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale, sia in merito ad eventuali intese/accordi e/o convenzioni di servizi con terzi.

Titolo IV Della politica sindacale

Art. 10

Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire al meglio la rappresentanza degli associati sui tavoli di trattativa nazionale il Consiglio Direttivo può costituire un'apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina il Presidente, incaricando quest'ultimo di proporre, ove ritenuto opportuno, altri membri allo stesso Consiglio.

Alla Commissione sindacale nazionale ha diritto di partecipare anche il Segretario Generale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare eventuali Consulenti per il necessario supporto tecnico. La Commissione sindacale, ove costituita, rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

Art. 11

La Commissione sindacale nazionale ha in particolare il compito di:

- fare proposte al Consiglio Direttivo in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;
- partecipare alle trattative e stipulare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo;
- fornire servizi di assistenza e rappresentare gli associati nell'attività sindacale territoriale per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi a livello locale o in generale nelle problematiche sindacali, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia dal Contratto Nazionale mediante un severo controllo del comportamento degli associati;
- svolgere ogni tipo di indagine per la partecipazione ai contratti e per l'analisi dei costi;
- nominare eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri.

Art. 12

La Commissione sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.

Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell'Associazione e le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, le questioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo che decide.

Art. 13

La stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea che delibera previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell'operato della Commissione sindacale al mandato ricevuto.

Titolo V Commissioni tecniche

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può costituire dipartimenti, comitati o commissioni tecniche chiamate ad affrontare specifiche problematiche nonché per fornire servizi di assistenza e rappresentare gli associati in sedi istituzionali.

Titolo VI

Dell'amministrazione finanziaria

Art. 15

L'amministrazione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

Le direttive dovranno in particolare riguardare:

- la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- le modalità di riscossione dei contributi;
- la messa in mora del debitore, l'emissione di ordini di pagamento mediante cambiale-tratta e l'azione giudiziaria di recupero;
- le possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali;
- la sede della Tesoreria.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 16

Le modifiche del Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati ordinari e sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1

Il Collegio Dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria e svolge a richiesta i compiti previsti dall'art. 22 dello Statuto, con la collaborazione di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di provata competenza giuridica.

Le sede del Collegio è inderogabilmente fissata presso la sede centrale dell'Associazione.

Il segretario assiste il Collegio nell'espletamento dei proprio compiti e partecipa, con voto consultivo, ai lavori.

Art. 2

Il Proboviro ha l'obbligo di astenersi dal prestare la propria opera se ha interesse nell'affare in controversia ovvero se ha rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti (e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza).

È in facoltà delle parti ricusare il Proboviro per uno dei motivi suddetti con comunicazione scritta alla Segreteria del Collegio almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio stesso.

Sulla ricusazione decide inoppugnabilmente il Presidente del Collegio e quando la ricusazione riguardi il Presidente stesso, la decisione spetta la Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3

La procedura innanzi al Collegio può essere promossa dal Presidente dell'Associazione e dell'associato interessato mediante ricorso o domanda nei quali devono essere indicati l'oggetto, i motivi e i mezzi di prova.

Del ricorso deve essere dato avviso all'altra parte e al Presidente dell'Associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Nel caso previsto dell'art. 5, ultimo comma, dello Statuto e in ogni caso di impugnazione di delibere assunte dai competenti organi associativi, l'associato che intende impugnare il provvedimento deve produrre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o da quando è venuto a piena conoscenza del provvedimento stesso rispettando le modalità previste dal precedente art. 3

Art. 5

Il Segretario del Collegio forma il fascicolo per ogni domanda o ricorso relativi a controversie annotandone gli estremi in apposito registro, e trasmette con lettera raccomandata copia della domanda e dei relativi allegati alla controparte o alle controparti interessate invitandole a presentare memorie difensive e i mezzi di prova.

Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio fissa la prima riunione e invita le parti a comparire innanzi al Collegio personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.

Art. 6

Udite le parti, il Collegio interpone i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nel caso che la conciliazione riesca, il relativo verbale deve essere sottoscritto dalle parte e dai Probiviri.

Qualora la conciliazione non riesca, il Presidente del Collegio assegna alle parti altro termine anche per produrre ulteriori prove o memorie e procede alla fase istruttoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritiene più opportuno.

Gli atti istruttori possono essere dal Collegio, con deliberazione unanime, delegati ad uno dei propri componenti.

Art. 7

Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio deve emettere la propria pronuncia entro 120 giorni

dalla riunione di cui all'art. 5.

Quando si tratta di questioni complesse o che richiedono particolari indagini, ovvero nel caso di impedimento del Collegio, il predetto termine può essere prorogato dal Presidente per altri 60 giorni.

Art. 8

Per la validità delle deliberazioni del Collegio sono necessari l'intervento di tutti i componenti e la maggioranza dei voti.

La delibera del Collegio è redatta per iscritto e deve essere sottoscritta dai suoi componenti.

La Segreteria del Collegio provvede a trasmettere copia della decisione alle parti e al Presidente.

Il testo originale della delibera rimane agli atti del Collegio.

Art. 9

L'Associazione assicura i mezzi per il funzionamento del Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Ai componenti del Collegio e al Segretario spettano il rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle riunioni e un emolumento che sarà fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.